

Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene

Concluso a Parigi il 4 maggio 1910

Approvato dall'Assemblea federale il 28 giugno 1910

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 marzo 1911

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1911

(Stato 27 luglio 2011)

I Governi degli Stati qui appresso indicati, desiderosi a un modo di agevolare, nei limiti delle loro legislazioni rispettive, la comunicazione reciproca d'informazioni per la scoperta e la repressione di delitti concernenti le Pubblicazioni oscene, hanno risolto di concludere a tale scopo un Accordo, e hanno perciò nominato i loro Plenipotenziari, i quali si sono adunati in Conferenza a Parigi, dal 18 aprile al 4 maggio 1910, e hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Ciascuno dei Governi contraenti si obbliga a stabilire o a designare un'autorità incaricata:

- 1° di raccogliere tutte le informazioni che possono agevolare la scoperta e la repressione degli atti costituenti una contravvenzione alla loro legislazione interna in materia di scritti, disegni, figure od oggetti osceni, e i cui elementi costitutivi hanno un carattere internazionale;
- 2° di fornire tutte le informazioni atte ad impedire l'importazione delle pubblicazioni od oggetti di cui al paragrafo precedente, nonché di assicurarne o sollecitarne il sequestro: il tutto entro i limiti della legislazione interna;
- 3° di comunicare le leggi già emanate o che fossero in seguito emanate nei loro Stati, sulla materia che forma l'oggetto del presente Accordo.

I Governi contraenti si notificheranno scambievolmente, per mezzo del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'autorità istituita o designata² in conformità del presente articolo.³

CS 12 3

- 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
- 2 L'Ufficio federale di polizia dirige gli uffici centrali incaricati dell'esecuzione del presente accordo (art. 9 cpv. 2 lett. d dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del DFGP – RS 172.213.1).
- 3 Nuovo testo giusta l'all. al Prot. d'emendamento del 3 dic. 1948 (RU 1950 I 250).

Art. 2

L'autorità designata nell'articolo 1, avrà il diritto di corrispondere direttamente coll'autorità congenere istituita in ciascuno degli altri Stati contraenti.

Art. 3

L'autorità designata nell'articolo 1 dovrà, se la legislazione interna del suo paese non vi si oppone, comunicare alle autorità congeneri di tutti gli altri Stati contraenti gli estratti delle condanne pronunciate nel detto paese per le contravvenzioni contemplate dall'articolo 1.

Art. 4⁴

Gli Stati che non hanno sottoscritto il presente Accordo sono ammessi ad accedervi. A tale scopo essi faranno conoscere la loro intenzione mediante un atto che sarà depositato nell'Archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, notificando loro al tempo stesso la data del deposito.

Sei mesi dopo questa data l'Accordo entrerà in vigore in tutto il territorio dello Stato aderente, che diverrà per tal modo Stato contraente.

Art. 5

Il presente Accordo entrerà in vigore sei mesi dopo il giorno del deposito delle ratificazioni.

Nel caso che uno degli Stati contraenti lo denunziasse, la denuncia non avrebbe effetto che in confronto di questo Stato.

La denuncia sarà notificata mediante un atto depositato nell'Archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificando loro ad un tempo la data del deposito.⁵

Dodici mesi dopo questa data, l'Accordo cesserà d'essere in vigore in tutto il territorio dello Stato che l'avrà denunziato.

Art. 6

Il presente Accordo sarà ratificato, e le ratificazioni saranno depositate in Parigi tosto che sei degli Stati contraenti saranno in grado di farlo.

Di ogni deposito di ratificazioni sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

⁴ Nuovo testo giusta l'all. al Prot. d'emendamento del 3 dic. 1948 (RU 1950 1250).

⁵ Nuovo testo giusta l'all. al Prot. d'emendamento del 3 dic. 1948 (RU 1950 1250).

Art. 7

Se uno Stato contraente desidera che il presente Accordo sia messo in vigore in una o varie delle sue colonie, possedimenti o giurisdizioni consolari, esso notificherà questa sua intenzione per mezzo di un atto che sarà depositato nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e li avviserà al tempo stesso della data del deposito.⁶

Dopo sei mesi da questa data l'Accordo entrerà in vigore nelle colonie, possedimenti e giurisdizioni consolari indicati nell'atto di notificazione.

La denuncia dell'Accordo da parte di uno degli Stati contraenti per una o varie delle sue colonie, possedimenti o giurisdizioni consolari seguirà nelle forme e condizioni stabilite dal primo capoverso di questo articolo. Essa avrà vigore dopo dodici mesi dal giorno in cui l'atto di denuncia sarà stato depositato nell'Archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.⁷

Art. 8

Il presente Accordo, che porterà la data del 4 maggio 1910, potrà essere sottoscritto in Parigi sino al 31 luglio successivo, dai Plenipotenziari degli Stati rappresentati alla Conferenza per la repressione della diffusione delle Pubblicazioni oscene.

Fatto in Parigi, addì quattro maggio millenovecentodieci, in un solo esemplare, di cui una copia conforme sarà consegnata a ciascuno dei Governi firmatari.

(Seguono le firme)

⁶ Nuovo testo giusta l'all. al Prot. d'emendamento del 3 dic. 1948 (RU 1950 1250).

⁷ Nuovo testo giusta l'all. al Prot. d'emendamento del 3 dic. 1948 (RU 1950 1250).

Campo d'applicazione il 27 luglio 2011⁸

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afganistan ^a	10 maggio	1937	10 maggio	1937
Albania	13 ottobre	1924 A	13 ottobre	1924
Argentina	3 ottobre	1936		
Australia	12 aprile	1912	12 ottobre	1912
Isola di Norfolk	29 giugno	1935	29 giugno	1935
Austria	24 aprile	1912	24 ottobre	1912
Belarus	8 settembre	1998 S	25 dicembre	1991
Belgio	15 marzo	1911	15 settembre	1911
Brasile	3 giugno	1924	3 dicembre	1924
Bulgaria	18 maggio	1923 A	18 novembre	1923
Cambogia ^a	30 marzo	1959 A	30 marzo	1959
Canada	11 settembre	1911	11 marzo	1912
Ceca, Repubblica	30 dicembre	1993 S	1° gennaio	1993
Cina	22 febbraio	1926 A	24 febbraio	1926
Hong Kong ^b	10 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	16 maggio	1963 S	16 agosto	1960
Colombia ^a	8 novembre	1934 A	8 novembre	1934
Congo (Kinshasa)	31 maggio	1962 S	30 giugno	1960
Cuba ^a	20 settembre	1934 A	20 settembre	1934
Danimarca	8 aprile	1911	8 ottobre	1911
Egitto	29 ottobre	1924 A	29 ottobre	1924
El Salvador ^a	2 luglio	1937 A	2 luglio	1937
Figi	1° novembre	1971 S	10 ottobre	1970
Finlandia	14 agosto	1923 A	14 febbraio	1924
Francia	15 marzo	1911	15 settembre	1911
Germania	15 marzo	1911	15 settembre	1911
Ghana	7 aprile	1958 S	5 marzo	1957
Giamaica ^a	30 luglio	1964 S	6 agosto	1962
Giappone ^a	13 maggio	1936 A	13 maggio	1936
Giordania ^a	11 maggio	1959 A	11 maggio	1959
Grecia ^a	9 ottobre	1929 A	9 ottobre	1929
Guatemala ^a	25 ottobre	1933 A	25 ottobre	1933
Haiti ^a	26 agosto	1953 A	26 agosto	1953
India	1° ottobre	1913 A	1° aprile	1914
Iran ^a	28 settembre	1932 A	28 settembre	1932
Iraq	26 aprile	1929 A	26 aprile	1929
Irlanda	15 settembre	1930 A	15 settembre	1930
Islanda	26 luglio	1912 A	26 gennaio	1913

⁸ CS 12 6; RU 1972 642, 1984 225, 2002 2728, 2006 4439 e 2011 3665.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Italia	15 marzo	1911	15 settembre	1911
Lesotho	28 novembre	1975 S	4 ottobre	1966
Lettonia	7 ottobre	1925 A	7 ottobre	1925
Liberia	16 settembre	2005 A	16 marzo	2006
Lussemburgo	16 maggio	1911 A	16 novembre	1911
Madagascar	10 aprile	1963 A	10 ottobre	1963
Malawi	22 luglio	1965 A	22 luglio	1965
Malaysia	31 agosto	1957 S	31 agosto	1957
Malta	24 marzo	1967 S	21 settembre	1964
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Messico ^a	9 gennaio	1948 A	9 gennaio	1948
Monaco	11 maggio	1925 A	11 maggio	1925
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar ^a	13 maggio	1949 A	13 maggio	1949
Nigeria	26 giugno	1961 S	1° ottobre	1960
Norvegia	3 gennaio	1912 A	3 luglio	1912
Nuova Zelanda	3 gennaio	1912 A	3 luglio	1912
Paesi Bassi	8 giugno	1912	8 dicembre	1912
Aruba ^c	24 dicembre	1985	1° gennaio	1986
Curaçao	18 novembre	1921	18 maggio	1922
Sint Maarten	18 novembre	1921	18 maggio	1922
Pakistan	12 novembre	1947 A	12 novembre	1947
Paraguay ^a	21 ottobre	1933 A	21 ottobre	1933
Perù	15 settembre	1924 A		
Polonia	19 gennaio	1921 A	19 luglio	1921
Portogallo	6 ottobre	1911	6 aprile	1912
Regno Unito	15 marzo	1911	15 settembre	1911
Bermuda	3 gennaio	1913 A	3 luglio	1913
Gibilterra	3 gennaio	1913 A	3 luglio	1913
Isole Falkland	3 gennaio	1913 A	3 luglio	1913
Isole Sotto Vento	3 gennaio	1913 A	3 luglio	1913
Isole del Vento (Grenada, S. Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Dominica)	3 gennaio	1913 A	3 luglio	1913
Sant'Elena	3 gennaio	1913	3 luglio	1913
Romania	7 giugno	1926 A	7 giugno	1926
Russia	15 dicembre	1911	15 giugno	1912
Salomone, Isole	3 settembre	1981 S	7 luglio	1978
San Marino	21 aprile	1926 A	21 aprile	1926
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	15 marzo	1911	15 settembre	1911
Sri Lanka	3 gennaio	1913	3 luglio	1913

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Stati Uniti	15 marzo	1911	15 settembre	1911
Sudafrica	8 novembre	1911 A	8 maggio	1912
Svizzera	15 marzo	1911	15 settembre	1911
Tanzania	28 novembre	1962 A	28 novembre	1962
Thailandia	14 settembre	1923 A	14 marzo	1924
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Turchia ^a	12 settembre	1929	12 settembre	1929
Ungheria	24 aprile	1912	24 ottobre	1912
Zambia	1° novembre	1974 S	24 ottobre	1964
Zimbabwe	1° dicembre	1998 S	18 aprile	1980

^a È parte del presente accordo in seguito all'adesione alla Conv. del 12 set. 1923 (RS **0.311.42** art. X cpv. 1).

^b Dal 3 lug. 1913 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

^c Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.